

CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE TOSCANO REGOLAMENTO ELETTORALE

(norme di attuazione dello Statuto art. 16 - 19)

INDICE SOMMARIO

Capo I – dell'elettorato attivo e passivo

Art. 1) (*Ambito di applicazione*)

Art. 2 (Soci elettori)

Art. 3 (Soci eleggibili)

Art. 4 (Casi di ineleggibilità)

Art. 5 (Casi di incompatibilità)

Art. 6 (Sostituzioni)

Capo II – Il Comitato Elettorale Regionale

Art. 7 (Composizione)

Art. 8 (Presidente e segretario del Comitato)

Art. 9 (Convocazione)

Art. 10 (Funzionamento del Comitato)

Art. 11 (Compiti del Comitato)

Art. 12 (Formazione delle liste elettorali)

Art. 13 (Reclami contro le liste)

Capo III – Le operazioni elettorali

Art. 14 (Campagna elettorale)

Art. 15 (Votazione)

Art. 16 (Scrutinio)

Art. 17 (Proclamazione)

Art. 18 (Reclami contro il risultato delle votazioni)

Art. 19 (Disposizioni finali)

N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:

ADR Assemblea Delegati Regionale

CAI Club Alpino Italiano

CDR Comitato Direttivo Regionale

CE Comitato Elettorale Regionale

CRP Collegio Regionale dei Probiviri

CRRC Collegio Revisori conti

GRT CAI – Regione Toscana

Capo I - Dell'elettorato attivo e passivo

Art. 1) (*Ambito di applicazione*)

Il presente regolamento si applica per l'elezione del CDR, del CRRC e del CRP e per la designazione delle candidature negli organi sociali nazionali del CAI.

Art. 2 (Soci elettori)

Sono elettori i delegati delle Sezioni appartenenti al GRT a norma dell'art. 6 Statuto.

Art. 3 (Soci eleggibili - Art. 17 Statuto)

Tutti i candidati alle cariche negli organi sociali del GRT devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GRT; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI.

I candidati devono essere persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto del GRT, nonché dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Il candidato alla carica di PR al momento della elezione deve aver ricoperto cariche, almeno per un intero mandato, negli organi sociali del GRT o delle Sezioni.

Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio regionale, al momento della elezione deve essere in possesso di specifica esperienza contabile o giuridica almeno triennale; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale o non retribuito – con il CAI.

Il candidato alla carica di proboviro nel collegio regionale, al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione al sodalizio di almeno sei anni ed aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GRT o delle Sezioni e preferibilmente possedere competenze in materia giuridica.

Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dalle Sezioni facenti parte del GRT o dallo stesso interessato.

Art. 4 (Casi di ineleggibilità – art. 17 Statuto)

Non sono eleggibili alle cariche sociali del GRT:

- a) coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente con il CAI, o coloro che intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche; b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
- c) coloro che sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali; d) coloro che si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento
- disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reato non colposo, o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GRT hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
- g) i componenti del CE, limitatamente alla carica di componente del CDR e di presidente del GRT.

Qualora una ipotesi di ineleggibilità dovesse verificarsi i nei confronti di un socio eletto ad una delle cariche sociali, egli decadrà di diritto dalla carica e sarà sostituito secondo quanto previsto nell'art. 6.

Art. 5 (Casi di incompatibilità – art. 18 Statuto)

Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto presidente del GRT, o componente del CDR;
- c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale e del collegio dei probiviri sezionale può essere eletto delegato alla ARD.

L'eletto che versi in una situazione di incompatibilità deve optare fra la carica già ricoperta e la nuova carica cui è stato eletto nel termine perentorio di giorni otto dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 6 (Sostituzioni – art. 21 Statuto)

Il Consigliere, il Revisore dei conti o il Proboviro che venga a mancare o dia le dimissioni durante il proprio mandato, è sostituito automaticamente dal primo dei non eletti, che assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Capo II - Il Comitato Elettorale

Art. 7 (*Composizione – art. 19 Statuto*)

Il Comitato Elettorale Regionale è composto da tre membri effettivi ed eventualmente da uno o due membri supplenti eletti dall'ultima ADR antecedente la scadenza del mandato conferito ai componenti in carica degli organi sociali. In caso di impedimento di uno o più commissari effettivi subentrano i commissari supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al CAI, assumendone le funzioni.

Il socio accettando l'elezione a componente del CE rinuncia in modo irrevocabile alla candidatura a PR e al CDR.

Il CE resta in carica fino alla elezione di nuovo CE da parte dell'ADR.

Art. 8 (Presidente e segretario del Comitato)

Il CE entro un mese dalla elezione si riunisce per eleggere il presidente e il segretario e ne dà comunicazione al segretario del GRT.

Il segretario del GRT avrà cura di pubblicare i nomi del presidente e segretario del CE sul sito internet del GRT.

Il presidente dirige le riunioni del CE, presiede il seggio elettorale ed ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Il segretario del CE:

- redige i verbali delle riunioni;
- dà attuazione alle delibere del CE;
- riceve le candidature;
- provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti;
- riceve i reclami di cui all'art. 13;
- comunica gli atti e i provvedimenti del CE mediante consegna al segretario del GRT; quest'ultimo provvede alla pubblicazione sul sito internet del GRT.

Art. 9 (Convocazione)

Il CE deve essere convocato dal Segretario del GRT almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'ADR fissata per le elezioni degli organi sociali e le designazioni agli organi nazionali, consegnando l'elenco degli organi in scadenza.

Art. 10 (Funzionamento del Comitato)

Il CE delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente o suo delegato e dal Segretario.

Il CE adotta, nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto del GRT, tutti provvedimenti opportuni per l'espletamento del proprio mandato, per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché per il suo migliore e più celere funzionamento.

Art. 11 (Compiti del Comitato)

Il CE provvede a:

1) trasmettere a tutte le Sezioni toscane almeno sessanta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD, convocata per le elezioni e le designazioni agli organi nazionali, l'elenco dei componenti degli organi del GRT e degli organi nazionali in scadenza, indicando il temine perentorio di trenta giorni prima dell'ARD entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

- 2) invitare le Sezioni a presentare i propri candidati alle cariche sociali del GRT e le designazioni alle cariche nazionali entro trenta giorni prima dell'ADR; alla presentazione del candidato dev'essere allegato a pena di inammissibilità il curriculum di ciascun candidato, che deve contenere un sintetico programma elettorale del medesimo; per le candidature al CRRC e al CRP è sufficiente il solo curriculum;
- 3) verificare l'eleggibilità di tutti i candidati;
- 4) curare la pubblicazione dei curricula dei candidati, inviandoli ai presidenti di sezione ed ai delegati;
- 5) stampare una copia di ciascun curriculum dei candidati; tale copia deve essere consultabile durante le operazioni di voto;
- 5) redigere le schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico, predisponendo altri spazi liberi in numero pari al massimo delle preferenze esprimibili e a fianco del nome e cognome del candidato indica la Sezione di iscrizione.
- 6) presenziare alle operazioni elettorali ed a vigilarne la regolarità;
- 7) fare lo scrutinio delle votazioni in seduta pubblica;
- 8) comunicare i risultati dello scrutinio all'ARD;
- 9) proclamare il Presidente del GRT, i membri del CDR, del CRRC, del CRP;
- 10) decidere sugli eventuali reclami presentati avverso le liste di cui all'art. 13.

Art. 12 (Formazione delle liste elettorali)

Il CE verifica che sia osservato il principio della parità di genere.

Qualora una Sezione presenti due candidati in violazione dell'art. 19 Statuto, il CE esclude entrambe le candidature.

Art. 13 (Reclami contro le liste)

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, possono essere presentati reclami scritti avverso le liste e gli altri provvedimenti del CE con deposito presso il Segretario.

Il CE riunisce tutti i reclami e si pronuncia sui medesimi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le decisioni sui reclami sono pubblicate ai sensi dell'art. 8.

CAPO III – Le operazioni elettorali

Art. 14 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza ed in aderenza ai principi informativi del CAI.

Art. 15 (*Votazione – art. 16 Statuto*)

L'elettore può delegare il voto ad altro delegato, qualora non partecipi all'ARD. Ciascun delegato può ricevere soltanto due deleghe. Non è ammesso il voto disgiunto.

Il CE consegna ai delegati la scheda con i nomi di tutti i candidati, divisi secondo l'organo da eleggere.

Il delegato è libero di votare anche al di fuori della lista, purché i nominativi scelti direttamente dall'elettore siano quelli di soci che godano del diritto di elettorato passivo.

Il voto per la elezione alle cariche sociali o per la designazione alle cariche nazionali è espresso da ciascun elettore:

- a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato stampato sulla scheda ricevuta al momento della verifica dei poteri;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nome di altro socio non candidato ufficialmente.

Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda non può essere maggiore della metà più uno del numero totale delle cariche sociali poste in votazione o in designazione, pena la nullità del voto.

Risultano eletti o designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.

Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

È escluso dal procedimento di elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione diversa, inclusa quella per acclamazione.

Art. 16 (Scrutinio)

Concluse le operazioni di voto, subito dopo inizia lo scrutinio delle schede salvo che il CE, a causa delle circostanze, non ritenga opportuno differirne l'inizio al mattino del giorno immediatamente successivo. In tale ipotesi il CE adotta tutte le opportune cautele per la salvaguardia e la conservazione delle urne sigillate contenenti le schede di voto.

Art. 17 (*Proclamazione*)

Terminato lo scrutinio delle schede, il CE proclama Presidente del GRT il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi; sono proclamati eletti nel CDR i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nella elezione del CRRC e nel CRP sono proclamati eletti i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. I supplenti del CRP sono i primi due non eletti.

In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei soci che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il socio o i soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera.

In caso che siano eletti consiglieri nel CDR due candidati appartenenti alla stessa Sezione ed uno di questi riporti lo stesso numero di voti di candidato di altra Sezione, sarà preferito quest'ultimo.

Un candidato, la cui candidatura è avanzata oltre il termine perentorio fissato nell'art. 16, è eletto, se riceve un numero di voti validi superiore al quaranta per cento dei voti espressi in totale.

Qualora un eletto del nuovo CDR, del nuovo CRC o del nuovo CRP, venga meno prima della proclamazione, per qualsiasi causa, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria redatta dal CE.

Il Segretario del CE cura il giorno stesso la pubblicazione del verbale con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 8.

Art. 18 (Reclami contro il risultato delle votazioni)

Eventuali reclami contro l'operato del CE, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere proposti a norma del Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti del CAI, ai sensi dell'art. 1, co.1 - lett. c).

Art. 19 (disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

* * * * * * * *

Il presente regolamento è stato approvato con delibera dell'assemblea ordinaria in data 12/11/2022

Il Presidente dell'ADR

il segretario dell'ADR

Pubblicato sul sito internet del GRT in data 22/12/2022

Il Presidente del GRT

Il Segretario del GRT